

Programma Operativo FESR Sicilia 2021/2027

Avviso Azione 2.1.1. – D.D.G. n. 1541 del 03.07.2025 - Interventi finalizzati all'eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche: componente non territorializzata

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
1	La domanda di contributo finanziario può comprendere interventi su più edifici?	<p>Non è possibile intervenire su più edifici al fine di raggiungere la superficie minima di 500 mq. La superficie utile non inferiore ai 500 mq è riferita al singolo edificio e non alla eventuale sommatoria di più superfici utili di diversi edifici.</p> <p>Per superficie utile di un edificio si intende la somma delle superfici orizzontali calpestabili di tutti gli ambienti interni all'edificio (oggetto d'intervento) riscaldati o climatizzati, misurata al netto delle murature interne ed esterne, pilastri, tramezzi, vani scala, cavedi, e simili.</p> <p>A titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo di superficie utile.</p> <p>Un edificio pubblico (es. scuola, ufficio comunale, biblioteca) ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 piani da 350 m² ciascuno → 700 m² lordi • muri interni ed esterni per 80 m² totali • vani scala e servizi per altri 60 m² <p>Superficie utile totale= 700 m² - 80 m² (muri) - 60 m² (vani scala/servizi)= 560 m²</p>
2	La Diagnosi energetica può essere redatta da un professionista non certificato ed eventualmente verificata e controfirmata da altro professionista certificato interno o esterno al proponente?	La risposta è no. Come previsto al paragrafo 3.2, punto 2, lett. e) la Diagnosi energetica degli edifici deve essere redatta da un tecnico qualificato, come ad esempio un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, seguendo le indicazioni della norma UNI CEI EN 16247-1-2:2022.
3	Con riferimento all'art. 3.1 dell'Avviso, si chiede di confermare che gli organismi di diritto pubblico , come definiti dall'art. 1, paragrafo 9, secondo comma della Direttiva 2004/18/CE, possano essere considerati soggetti beneficiari a pieno titolo, in quanto categoria autonoma rispetto a quella degli enti pubblici territoriali?	<p>Ai sensi dell'art. 3.1.1 dell'Avviso, gli organismi di diritto pubblico, come definiti dalla normativa comunitaria richiamata, possono essere considerati beneficiari ammissibili, purché non rivestano la qualifica di impresa pubblica e soddisfino tutti i requisiti previsti dalla medesima definizione, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

		<ul style="list-style-type: none"> siano dotati di personalità giuridica; siano finanziati in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di tali soggetti, oppure il cui organo di amministrazione, direzione o vigilanza sia composto per più della metà da membri designati da questi ultimi. <p>Tali soggetti sono da intendersi come categoria autonoma rispetto agli enti pubblici territoriali e, in quanto tali, ammissibili alla partecipazione all'Avviso.</p>
4	L'utilizzo di un bene da parte di un organismo di diritto pubblico può essere assimilato all'utilizzo da parte di una Pubblica Amministrazione , ai sensi dell'art. 3.2, lett. b dell'Avviso?	L'utilizzo di un immobile da parte di un organismo di diritto pubblico può essere assimilato all'utilizzo da parte di una Pubblica Amministrazione , qualora siano rispettati i requisiti di cui alla Direttiva 2004/18/CE, e il soggetto persegua finalità di interesse generale, con modalità non industriali o commerciali.
5	Possono essere oggetto di intervento gli edifici, ad uso pubblico e insistenti nel territorio della Regione Siciliana , utilizzati a qualsiasi titolo da un organismo di diritto pubblico ?	<p>Sono ammissibili agli interventi previsti dall'Avviso gli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> adibiti ad uso pubblico; localizzati nel territorio della Regione Siciliana; utilizzati, a qualsiasi titolo, da un organismo di diritto pubblico come sopra definito alla FAQ n. 4.
6	Il limite previsto al punto 8 dell'articolo 3.2 dell'Avviso per cui "ciascun soggetto Beneficiario può presentare una sola domanda di contributo finanziario" è riferibile, nel caso di un Ente di Ricerca, al singolo istituto o all'Ente nella sua totalità?	Il punto 8 dell'articolo 3.2 dell'Avviso stabilisce che "ciascun soggetto Beneficiario può presentare una sola domanda di contributo finanziario".
7	È prevista e necessaria La redazione della relazione di sostenibilità è prevista e necessaria anche nel caso in cui il progetto riguardi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio: impermeabilizzazione, sostituzione degli infissi o dell'impianto di climatizzazione)?	Il punto 8-bis dell'art. 6 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 esclude la relazione di sostenibilità dell'opera dagli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) solo per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che questi ultimi non riguardino il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti.
8	L'utilizzo del Servizio Territoriale U.R.C., in qualità di Centrale di Committenza o Stazione Appaltante ausiliaria, assolve al requisito di qualificazione richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici per l'espletamento della procedura di appalto integrato?	L'utilizzo del Servizio Territoriale U.R.C., in qualità di Centrale di Committenza o Stazione Appaltante ausiliaria, è in linea con le disposizioni vigenti. Poiché l'U.R.C. è una struttura regionale qualificata e incardinata nel Dipartimento Regionale Tecnico, la sua delega e il suo intervento per la gestione della procedura di gara (ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023) assolve pienamente al requisito di qualificazione richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici per l'espletamento della procedura di appalto integrato (art. 44 del D.Lgs. 36/2023).

9	<p>Può ritenersi superato l'obbligo di allegare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, non avendone uno approvato in assenza di altri interventi, pur avendo disponibilità finanziarie per le "Immobilizzazioni Materiali"?</p>	<p>Si precisa che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici (o l'elenco annuale), di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, è un documento obbligatorio per la dimostrazione della programmazione dell'intervento, in quanto richiesto esplicitamente al punto 4.3.1, lettera c) dell'Avviso. Come specificato al punto 3 del paragrafo 4.3 dell'Avviso ed al secondo elenco puntato del punto 3 lett. a) del paragrafo 4.4 dell'Avviso, la mancata allegazione dei documenti richiesti (tra cui il Programma Triennale) comporta la non completezza e regolarità della domanda e pertanto l'irricevibilità della domanda all'ammissione a contributo finanziario.</p>